

## LA TREGUA FISCALE - art. 1 commi da 153 a 159 e da 166 a 251 della Legge 197/2022

La Finanziaria 2023 (art. 1 commi da 153 a 159 e da 166 a 251) contiene una serie di misure per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi, ante e post contestazione delle violazioni, fino al contenzioso.

In particolare sono previste:

- 1) la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- 2) la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- 3) il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- 4) la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- 5) alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
- 6) la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitivi;
- 7) la riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

## La definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni - commi da 153 a 159 della Legge 197/2022 – Cir. 1-E-2023

### Art. 1 - Comma 153 – Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli **articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, per le quali il termine di pagamento di cui all'**articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462**, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023], ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

### Art. 1 - Comma 154.

154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

### Art. 1 - Comma 155.

155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli **articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

### Art. 1 - Comma 156.

156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

### Art. 1 - Comma 157.

157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, **anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente** acquisite e non sono rimborsabili.

### Art. 1 - Comma 158.

158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli **articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

### Art. 1 - Comma 159.

159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse.

\*\*\*

## Cir. 1-E-2023

\*\*\*

## **Art. 2 Dlgs 462/1997 – definizione somme a seguito di controlli automatici**

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, **sono iscritte direttamente nei ruoli** a titolo definitivo.

*1-bis. — Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre al 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata.*

2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'**articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, concernente le modalità di versamento mediante delega [F24], **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è **ridotto ad un terzo** e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

## **Art. 3 Dlgs 462/1997 – definizione somme a seguito di controlli formali**

1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è **ridotto ai due terzi e** gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

## **Art. 3bis Dlgs 462/1997 – Rateazione delle somme dovute**

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate **in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.**

2. L'importo della prima rata deve essere versato **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti **gli interessi**, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a **tassazione separata.**

\*\*\*

1. È data la possibilità di definire le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni** relative ai periodi d'imposta in corso al **31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021** (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) **non è ancora scaduto all'1.1.2023**, ovvero **recapitate successivamente** a tale data.

E' richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):

- delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi / somme aggiuntive;
- della **sanzione ridotta del 3%** (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.

Tutte le somme quindi, tanto quelle a titolo d'imposte che a titolo di contributi.

Cir. 1-e-2023. Il comma 154 prevede che **il pagamento** delle somme dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dal Dlgs 362/1997 dagli articoli 2 (per il pagamento in **unica soluzione**) e 3-bis (per il pagamento in **forma rateale**). Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate,

- in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
- In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Cir. 1-e-2023. I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di **lieve inadempimento** previste dall'articolo 15-ter del Dpr 602/1973 (●lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; ●lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; ●tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Cir. 1-e-2023. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, **oltre i limiti del lieve inadempimento**, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, **all'iscrizione a ruolo** delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

### **Esempio n. 1**

Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (10%)	10,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	40,00
Interessi	14,00
<b>Totale</b>	<b>171,00</b>

L'importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00.

L'importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3 per cento delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo.

Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (3%)	3,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%)	12,00
Interessi	14,00
<b>Totale</b>	<b>136,00</b>

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell'importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel **modello F24 il codice tributo 9001**, l'anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

2. E' data la possibilità di definire le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono) il cui **pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso all'1.1.2023**, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, **con il pagamento del debito residuo** a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.

- Il **pagamento rateale prosegue** (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.
- Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, **è definitivamente acquisito** e non è rimborsabile.

Cir. 1-e-2023. Per rateazioni **in corso al 1° gennaio 2023** si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Cir. 1-e-2023. L'agevolazione consiste nella **rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta** (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

## **Esempio n. 2**

Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

### Esito di omesso versamento

Imposta non versata	4.000,00
Sanzione (10%)	400,00
Interessi	280,00

### Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	240,00
Interessi	80,00
Totale	5.000,00

L'importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 5.000,00.

Il contribuente ha optato per il pagamento in otto rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo rata (codice tributo 9001)</b>	<b>Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)</b>
<b>1</b>	02/05/2022	625,00 €	-
<b>2</b>	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
<b>3</b>	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
<b>4</b>	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
<b>5</b>	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
<b>6</b>	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
<b>7</b>	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
<b>8</b>	29/02/2024	625,00 €	38,30 €

**5.000,00**

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di **euro 1.875,00** (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).

Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.

<b>Dettaglio esiti</b>	<b>Importo richiesto con la comunicazione</b>	<b>%</b>	<b>Importo versato</b>
Imposta da versare	4.000,00 €	80,00	1.500,00 €
Sanzione	400,00 €	8,00	150,00 €
Interessi	280,00 €	5,60	105,00 €
Sanzione	240,00 €	4,80	90,00 €
Interessi	80,00 €	1,60	30,00 €
<b>Totale</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>1.875,00 €</b>

Per differenza tra l'importo richiesto con la comunicazione e l'importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l'importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3 per cento, come esposto nella tabella seguente.

<b>Dettaglio esiti</b>	<b>Importo richiesto (con sanzioni al 10%)</b>	<b>Importo versato</b>	<b>Importo residuo (con sanzioni al 10%)</b>	<b>Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)</b>
Imposta da versare	4.000,00€	1.500,00€	2.500,00€	2.500,00€
Sanzione	400,00€	150,00€	250,00€	75,00€
Interessi	280,00€	105,00€	175,00€	175,00€
Sanzione	240,00€	90,00€	150,00€	45,00€
Interessi	80,00€	30,00€	50,00€	50,00€
<b>Totale</b>	<b>5.000,00€</b>	<b>1.875,00€</b>	<b>3.125,00€</b>	<b>2.845,00€</b>

Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3 per cento, pari a **euro 2.845,00**, può essere ripartito nel **restante numero di rate (cinque)** previsto dall'originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze. Gli interessi di rateazione<sup>7</sup> sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.

<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo rata (codice tributo 9001)</b>	<b>Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)</b>
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
<b>Totale già versato</b>		<b>1.875,00 €</b>	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
<b>Totale da versare</b>		<b>2.845,00 €</b>	
<b>Totale complessivo</b>		<b>4.720,00 €</b>	

## PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

È **differimento di 1 anno del termine di decadenza** di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, **per la notifica delle cartelle di pagamento** relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).

Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il **quarto** (anziché terzo) **anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la dichiarazione è presentata.

## RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE

È modificato l'art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/97, per effetto della quale le somme dovute a seguito di:

- **controllo automatizzato** delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
- **controllo formale** ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

possono essere **rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare** (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

Cir. 1/E/2023. La modifica in esame riguarda, oltre che le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973 e 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972, anche le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi **dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973**.

Cir. 1/E/2023. Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a **tutte e rateazioni in corso al 1° gennaio 2023**. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Cir. 1-E-2023. Si può beneficiare dell'estensione del pagamento fino a 20 rate trimestrali **anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro. E ciò anche nel caso**

### Esempio n. 3

Riprendendo i dati dell'esempio n. 2, il piano di dilazione originariamente previsto in otto rate, già rideterminato negli importi per effetto della definizione agevolata prevista dal comma 155, può essere esteso fino a un massimo di venti rate trimestrali, ripartendo il debito residuo nel numero restante di rate (fino ad arrivare a venti) e ricalcolando l'importo degli interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.

<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo rata (codice tributo 9001)</b>	<b>Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)</b>
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
<b>Totale già versato</b>		<b>1.875,00 €</b>	
4	28/02/2023	167,40 €	4,38 €
5	31/05/2023	167,35 €	5,86 €
6	31/08/2023	167,35 €	7,33 €
7	30/11/2023	167,35 €	8,79 €
8	29/02/2024	167,35 €	10,25 €
9	31/05/2024	167,35 €	11,73 €
10	02/09/2024	167,35 €	13,24 €
...	...	...	...
19	30/11/2026	167,35 €	26,38 €
20	01/03/2027	167,35 €	27,84 €
<b>Totale da versare</b>		<b>2.845,00 €</b>	
<b>Totale complessivo</b>		<b>4.720,00 €</b>	

## La regolarizzazione irregolarità formali - commi da 166 a 173 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 166 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

### Art. 1 - Comma 167.

167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

### Art. 1 - Comma 168.

168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

### Art. 1 - Comma 169.

169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

### Art. 1 - Comma 170.

170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

### Art. 1 - Comma 171.

171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

### Art. 1 - Comma 172.

172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 1 - Comma 173.

173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172.

\*\*\*

Circolare 11/E/2019

\*\*\*

È data la possibilità di **regolarizzare** le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli **obblighi o adempimenti di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, **commesse fino al 31.10.2022**.

Al fine del **perfezionamento** della regolarizzazione sono richiesti:

- 1) **la rimozione dell'irregolarità / omissione;**
- 2) **il versamento di€ 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

- **200 euro per ciascun periodo d'imposta** e comprende le violazioni formali sanabili di ciascun comparto impositivo del periodo. È possibile condonare anche singoli periodi d'imposta.
- **Rimozione delle violazioni commesse** (errori e/o omissioni che siano) entro il termine che sarà fissato dal provvedimento attuativo.
  - Nella precedente sanatoria tale termine era stato individuato in quello previsto per il versamento della seconda rata per chi sceglieva il versamento rateale. Se sarà confermato questo sistema, il termine per la rimozione degli errori scadrà il 31 marzo del 2024.
  - Dire che occorre rimuovere la violazione commessa significa dover porre in essere correttamente, ora per allora, l'adempimento originariamente errato o omesso.
  - Vi sono comunque delle eccezioni alla regola, che riguardano i casi in cui la rimozione non è più possibile oppure non è più necessaria. È il caso, ad esempio, delle violazioni inerenti l'omessa o errata presentazione delle liquidazioni periodiche Iva ma poi assorbite dal contenuto della dichiarazione annuale.
  - Il provvedimento attuativo del precedente condono formale aveva anche previsto che, se il soggetto interessato non ha rimosso per un giustificato motivo tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria resta efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La regolarizzazione è **esclusa** per:

- gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** ex art. 5-quater, DL n. 167/90;
- l'emersione di **attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all'estero;**
- le violazioni già contestate con **atti divenuti definitivi all'1.1.2023.**

- Per le **violazioni formali commesse fino al 31.10.2022** oggetto di un PVC, sono **differiti di 2 anni** i termini ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 per la notifica degli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa può intervenire entro il 31.12 del settimo (anziché quinto) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
- È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
- La legge di Bilancio ripropone il contenuto dell'articolo 9 del DI 119/2018, modificando solo il termine entro cui le violazioni devono essere state commesse per poter fruire della sanatoria. Tutto il resto rimane invariato. Si ritiene, quindi, che possano restare di attualità molti degli spunti ricavabili dal **provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019** e dalla **circolare 11/E/2019** delle Entrate.

## Circolare 11/E/2019

### Non rientra

- 1) **Omesso esercizio delle opzioni** che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale e ordinariamente regolarizzabili con la “remissione in bonis”. È il caso, ad esempio, dell’opzione per la cedolare secca, il consolidato e la trasparenza fiscale.
- 2) **Emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.**
- 3) Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di carattere formale, **già contestate in atti divenuti definitivi** all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.
- 4) Violazioni **formali relative all’Imu** e agli altri tributi non amministrati dalle Entrate.
- 5) **Omessa dichiarazione dei redditi**, Irap o Iva, anche in assenza di imposta dovuta.
- 6) Mancata presentazione dei **modelli degli studi di settore e degli Ilsa**, o della dichiarazione di causa di esclusione insussistenti.
- 7) Indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di **operazioni oggettivamente inesistenti**.
- 8) **Mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali**, se hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

### Rientra

- 1) le violazioni riguardanti l’errata applicazione del regime dell’**inversione contabile**, a condizione che l’errore non abbia generato un effetto evasivo o un mancato versamento d’imposta.
- 2) Lo stesso si ritiene possa valere nel caso in cui l’errore riguardi l’omessa applicazione del **reverse charge**.
- 3) le violazioni connesse alle comunicazioni **all’archivio dell’anagrafe tributaria** (ex articolo 7 del Dpr 605/73)
- 4) l’omessa, errata o incompleta presentazione degli **elenchi intrastat**.
- 5) l’omessa o errata **presentazione delle liquidazioni periodiche**
- 6) Omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività** ex art. 35 Dpr 633/1972, o delle dichiarazioni ex articoli 35-ter e 74-quinquies del decreto (art. 5, comma 6, Dlgs 471/1997).
- 7) Anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza**, se la violazione non incide sull’imposta dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4, Dlgs 471/97).
- 8) Tardiva trasmissione delle **dichiarazioni degli intermediari** (art. 7-bis, Dlgs 241/97).
- 9) Omessa restituzione dei **questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati**, o restituzione con risposte incomplete o non vere (art. 11, comma 1, lettera b, Dlgs 471/97), in assenza di atti di accertamento.
- 10) Omessa o irregolare comunicazione dei **dati delle fatture emesse e ricevute** o delle **liquidazioni periodiche Iva**, di cui agli articoli 21 e 21-bis del DI 78/2010 (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, Dlgs 471/1997), solo se l’imposta risulta assolta (e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta).

## Il “Ravvedimento speciale” violazioni tributarie - commi da 174 a 178 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 174 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 [**definizione controllo automatizzato**] e da 166 a 173 [**regolarizzazione irregolarità formali**], riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate** relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con **il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili** previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in **otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, **sono dovuti gli interessi** nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è **consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

### Art. 1 - Comma 175.

175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 **si perfeziona** con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. **Il mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta **la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti**, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

### Art. 1 - Comma 176.

176. La regolarizzazione **non può essere esperita** dai contribuenti **per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**.

### Art. 1 - Comma 177.

177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

### Art. 1 - Comma 178.

178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.

\*\*\*

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è prevista la **regolarizzazione** (c.d. "ravvedimento speciale") **delle violazioni** diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 (**definizione controllo automatizzato**) e da 166 a 173 (**regolarizzazione irregolarità formali**) **referite alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** (in generale, 2021) **e a periodi d'imposta precedenti**.

- In sede di approvazione è specificato che le violazioni devono essere riferite a "**dichiarazioni validamente presentate**" e pertanto **non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa**, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il **versamento di 1/18 del minimo della sanzione**, oltre all'**imposta** e agli **interessi**.

Il versamento può essere effettuato in **unica soluzione** ovvero in **8 rate trimestrali** di pari importo, con scadenza della **prima rata il 31.3.2023**; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli **interessi**, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al **2%**, in luogo della misura del tasso legale.

La regolarizzazione si **perfeziona** con:

- la **rimozione dell'irregolarità / omissione**;
- il **versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata**.

Il "ravvedimento speciale":

- è **consentito per le violazioni non ancora contestate** alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- è **escluso** per l'emersione di **attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all'estero**.

È espressamente previsto che resta ferma la **validità dei ravvedimenti già effettuati all'1.1.2023**.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

## Cumulo giuridico

### Ravvedimento senza cumulo

Non trova applicazione il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997: il contribuente deve perciò regolarizzare ogni singola violazione commessa.

Esempio non è stata emessa una fattura con Iva pari a 100 e questa ha determinato l'infedeltà della dichiarazione.

La sanzione edittale è del 90 per cento tanto per la mancata emissione della fattura quanto per l'infedele dichiarazione.

Occorre versare:

- la sanzione ridotta pari a 5 (1/18 di 90) per l'omessa fatturazione;
- l'ulteriore sanzione ridotta di 5 (1/18 di 90) per l'infedele dichiarazione.

### Pvc, al posto del ravvedimento conviene l'adesione speciale

Il Pvc non risulta ostativo al ravvedimento speciale (come accade per quello ordinario). Tuttavia, la definizione tramite il ravvedimento non sembra la scelta migliore. Ciò perché, a fronte di un Pvc, il contribuente può avvalersi anche della definizione agevolata in adesione (comma 179, mentre non può utilizzare l'acquiescenza del comma 180 se l'atto viene notificato dopo il 31 marzo).

In tal caso, potrà inoltrare istanza affinché l'ufficio formuli la proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997) oppure potrà aspettare l'apposito invito da parte dell'ufficio (così come l'emissione dell'atto definitivo di accertamento).

In tutti questi casi, egli potrà fruire dell'adesione agevolata con le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. In tale ipotesi entra dunque in gioco il cumulo giuridico.

Esempio (continua da sopra)

L'ufficio dovrà applicare alla **sanzione più grave (90) l'aumento di un quarto (comma 2 dell'articolo 12) [più violazioni]**, per cui la sanzione complessiva risulterà pari a 112,5, la quale verrà ridotta a 6,25 (1/18 di 112,5).

Emerge quindi la sensibile maggiore convenienza della definizione con l'adesione speciale rispetto al ravvedimento speciale (sanzioni di 6,25 anziché 10, oltre agli interessi legali).

### Acquiescenza speciale

Occorre considerare anche il vantaggio dell'acquiescenza speciale ai sensi del comma 180 della legge di Bilancio.

Chiaramente qui non esiste alcuna alternativa con il ravvedimento speciale perché la notifica dell'atto di accertamento risulta ostativa. Comunque, se le stesse violazioni di cui sopra fossero state accertate con un atto notificato entro il 2022 o entro il prossimo 31 marzo, il risultato – con le sanzioni ridotte a 1/18 dell'irrogato – terrà conto (come sopra) del cumulo giuridico.

Il vantaggio dell'istituto appare ancora più consistente a livello sanzionatorio quando le violazioni riguardano **più tributi e più anni**. Si ricorda che in questa eventualità, in presenza di violazioni della stessa indole, il cumulo giuridico delle sanzioni risulta pienamente applicabile, anche se l'ufficio provvede ad emettere separati atti per le diverse annualità. In questo caso, in presenza di acquiescenza ordinaria (articolo 15 del Dlgs 218/1997), la norma stabilisce che la definizione (a 1/3) va fatta confrontando i minimi edittali delle «violazioni più gravi relative a ciascun tributo».

Anche nell'ambito dell'acquiescenza agevolata si ritiene che in presenza di violazioni riferite a più tributi (e più anni) si debba considerare che la misura delle sanzioni non possa comunque risultare inferiore a 1/18 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. In sostanza, bisogna avere a mente i conteggi dalla nota 159135/2001.

Qui si è già altre volte segnalata un'anomalia: il confronto, in ipotesi di acquiescenza, risulta non perfettamente in linea con il dettato normativo in quanto viene comparata la sanzione unica per più anni con i minimi più gravi di ciascun tributo che vengono sommati per ciascun anno. Invece, poiché la norma richiede il confronto con i minimi edittali più gravi di ciascun tributo, ma non di ciascun anno, andrebbero raffrontati i minimi edittali più gravi di ciascun tributo relativi a tutti gli anni. Ad ogni modo, nonostante ciò, considerando la riduzione a 1/18, la definizione speciale risulta davvero molto vantaggiosa in termini sanzionatori in presenza di violazioni reiterate.

## L'adesione / definizione agevolata atti di accertamento - commi da 179 a 185 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 179 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli **accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi ●a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ●ad avvisi di accertamento e ●ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, **le sanzioni** di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi ●agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

### Art. 1 - Comma 180.

180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in **acquiescenza** ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un 1/18 delle **sanzioni** irrogate.

### Art. 1 - Comma 181.

181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli **atti di recupero** non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

### Art. 1 - Comma 182.

182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate **anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

### Art. 1 - Comma 183.

183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

### Art. 1 - Comma 184.

184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.

### Art. 1 - Comma 185.

185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è data la possibilità di **definire in adesione** con la sanzione ridotta a 1/18 gli atti di accertamento non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia entro il 31.3.2023.

In particolare è prevista l'applicazione della **sanzione ridotta a 1/18 del minimo** con riferimento a:

- **accertamenti con adesione** ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
  - PVC consegnati entro il 31.3.2023;
  - avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli **inviti "obbligatoriosi"** ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è data la possibilità di **definire in acquiescenza** ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:

- **avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione** non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della **sanzione irrogata ridotta a 1/18**, entro il termine per presentare il ricorso;
- **atti di recupero** non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della **sanzione irrogata ridotta a 1/18** e degli **interessi applicati**, entro il termine per presentare il ricorso.

- Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere **rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
- Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
- La definizione in esame è **esclusa** per gli atti ammessi alla procedura di **collaborazione volontaria** ex art. 5-quater, DL n. 167/90.
- È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

## La definizione agevolata liti fiscali pendenti - commi da 186 a 205 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 186 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione**, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023], possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **con il pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### Art. 1 - Comma 187.

187. In caso di **ricorso pendente iscritto nel primo grado**, la controversia può essere definita con il **pagamento del 90 per cento** del valore della controversia.

### Art. 1 - Comma 188.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di **soccombenza della competente Agenzia fiscale** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2023), le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del **40 per cento** del valore della controversia in caso di **soccombenza nella pronuncia di primo grado**;
- b) del **15 per cento** del valore della controversia in caso di **soccombenza nella pronuncia di secondo grado**.

### Art. 1 - Comma 189.

189. In caso di **accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita** tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto **per intero** relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in **misura ridotta**, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

### Art. 1 - Comma 190.

190. Le **controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione**, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un **importo pari al 5 per cento del valore della controversia**.

### Art. 1 - Comma 191.

191. Le **controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il **pagamento del 15 per cento del valore della controversia** in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il **pagamento del 40 per cento** negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

### Art. 1 - Comma 192.

192. La definizione agevolata **si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte** entro la data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo **non si sia concluso con pronuncia definitiva**.

### Art. 1 - Comma 193.

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

#### **Art. 1 - Comma 194.**

194. **La definizione agevolata si perfeziona** con la **presentazione della domanda** di cui al comma 195 e **con il pagamento degli importi dovuti** ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il **pagamento rateale**, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. **E' esclusa la compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il **versamento della prima rata** entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

#### **Art. 1 - Comma 195.**

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma **è presentata una distinta domanda di definizione agevolata** esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

#### **Art. 1 - Comma 196.**

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata **si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio**. La definizione **non dà comunque luogo alla restituzione delle somme** già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 1 - Comma 197.**

197. Le controversie definibili **non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata**. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

#### **Art. 1 - Comma 198.**

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo **è dichiarato estinto** con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

#### **Art. 1 - Comma 199.**

199. Per le controversie definibili **sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione**, nonché per **la proposizione del controricorso in cassazione** che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

#### **Art. 1 - Comma 200.**

200. L'eventuale **diniego della definizione agevolata** deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego **è impugnabile** entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

#### **Art. 1 - Comma 201.**

201. Per i **processi dichiarati estinti** ai sensi del comma 198, **l'eventuale diniego della definizione** è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

#### **Art. 1 - Comma 202.**

202. La **definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri**, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

#### **Art. 1 - Comma 203.**

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

#### **Art. 1 - Comma 204.**

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

#### **Art. 1 - Comma 205.**

205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

\*\*\*

#### **Articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.**

*In vigore dal 22 settembre 2022*

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali **l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro**, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro**, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.5
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.6
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

\*\*\*

È data la possibilità di definire le **controversie attribuite alla giurisdizione tributaria** di cui è parte **l'Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane**, avente ad oggetto, come precisato nella citata Relazione illustrativa, atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).

Riguarda **le controversie**:

- attribuite alla giurisdizione tributaria **pendenti all'1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- il cui **ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023**
- e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, **il processo non si è concluso con pronuncia definitiva**.

**Art. 1 - Comma 205.**

205. Ciascun **ente territoriale** può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

La definizione è **esclusa** con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:

- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE, 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/EU, Euratom del Consiglio, nonché **l'IVA riscossa all'importazione**;
- le somme dovute a titolo di **recupero degli aiuti di Stato** ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE**

Relativamente alle controversie definibili **sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 - 31.7.2023.

### **Art. 1 - Comma 199.**

199. Per le controversie definibili **sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione**, nonché per **la proposizione del controricorso in cassazione** che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

Per espressa previsione, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione resta ferma la possibilità prevista dall'art. 5, Legge n. 130/2022 (S271-22).

**Art. 1 - Comma 204.**

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

## **COSTO DELLA DEFINIZIONE**

Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**, individuato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, ossia

- all'importo del **tributo** al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
- Se la controversia è relativa esclusivamente alle **sanzioni**, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il **versamento del 90% del valore della controversia**.

In caso di **soccombenza dell'Agenzia** nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all'1.1.2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:

- del **40%** del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado**;
- del **15%** del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**.

In caso di **accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:

- per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
- in misura ridotta (40% - 15%) per la parte di atto annullata.

Per le controversie **pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione**, per le quali l'**Agenzia risulti soccombente** in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al **5% del valore della controversia**.

Le controversie **relative esclusivamente alle sanzioni** sono definibili applicando le seguenti percentuali al valore della controversia.

<b>Controversie relative alle sanzioni</b>	<b>Somme dovute per la definizione della lite</b>	
<b>Non collegate ai tributi</b> (ad esempio, sanzioni all'intermediario relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97)	Soccombenza Agenzia nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito / ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata all'1.1.2023	<b>15%</b>
	Negli altri casi	<b>40%</b>
<b>Collegate ai tributi</b> (irrogate a seguito di violazioni c.d. sostanziali, ossia incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, quali, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento)	<b>Nessun importo a titolo di sanzioni</b> se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame	

## DOMANDA DI DEFINIZIONE

Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve **presentare entro il 30.6.2023 un'apposita domanda** di definizione.

Per ciascuna **controversia autonoma**, ossia relativa a ciascun atto impugnato:

- va presentata una **distinta domanda** (esente da bollo);
- va effettuato un **distinto versamento**.

Per **controversia autonoma** si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

### Art. 1 - Comma 195.

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma **è presentata una distinta domanda di definizione agevolata** esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

## PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona per effetto:

- 1) della presentazione **dell'apposita domanda**;
- 2) del **pagamento degli importi dovuti** o della prima rata;

**entro il 30.6.2023.**

È consentito rateizzare quanto dovuto (**massimo 20 rate trimestrali**) in presenza di **importi superiori a € 1.000.**

Il pagamento delle rate successive alla prima (30.06.2023), sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno a partire dal 2023.

## EFFETTI DELLA DEFINIZIONE SULLA SOSPENSIONE DELLA LITE

Le controversie definibile **non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso:

- il processo è **sospeso fino al 10.7.2023**;
- entro il 10.7.2023 il soggetto interessato deve depositare, presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la copia della **domanda di definizione** e del **versamento** di quanto dovuto / prima rata.

Quindi:

1. istanza di sospensione
2. domanda di definizione
3. versamento di quanto dovuto

### **Art. 1 - Comma 197.**

197. Le controversie definibili **non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

## SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Per le controversie definibili **sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 - 31.7.2023.

### **Art. 1 - Comma 199.**

199. Per le controversie definibili **sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione**, nonché per **la proposizione del controricorso in cassazione** che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

## ESTINZIONE DEL PROCESSO

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della **domanda di definizione** e del **versamento** di quanto dovuto / prima rata, comporta l'**estinzione del processo**.

Provvedimento di estinzione

### **Art. 1 - Comma 198.**

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo **è dichiarato estinto** con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

L'eventuale **diniego** della definizione è:

- **notificato entro il 31.7.2024** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali;
- **impugnabile entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.

A seguito del diniego, nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta **in pendenza del termine di impugnazione** (*in alternativa potrebbe essere pendenti e la definizione della controversia è intervenuta dopo l'impugnazione*), la **pronuncia giurisdizionale può essere impugnata**:

- dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, **entro 60 giorni** dalla notifica di quest'ultimo; ovvero
  - dalla controparte, entro il predetto termine.
- Come stabilito in sede di approvazione, per i processi dichiarati estinti l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.
- Il diniego della definizione è **motivo di revocazione del provvedimento di estinzione**; la revocazione è richiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.
- L'impugnazione del diniego e la richiesta di revocazione vanno effettuate entro 60 giorni dalla notifica del diniego stesso.

Il deposito della **Domanda di definizione** e del versamento di quanto dovuto / prima rata comporta il **Provvedimento d'estinzione** del processo.

Una Parte può chiedere il **Diniego della definizione agevolata**.

L'altra parte può Impugnare il Diniego alla definizione agevolata 60 gg e congiuntamente richiesta di **revocazione** (impugnazione) del provvedimento di estinzione 60 gg

**Art. 1 - Comma 200.**

200. L'eventuale **diniego della definizione agevolata** deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego **è impugnabile** entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

**Art. 1 - Comma 201.**

201. Per i **processi dichiarati estinti** ai sensi del comma 198, **l'eventuale diniego della definizione** è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione **è motivo di revocazione del provvedimento** di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

## La conciliazione agevolata liti fiscali pendenti - commi da 206 a 212 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 206 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di **giustizia tributaria di primo e di secondo grado** aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, **con l'accordo conciliativo** di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### Art. 1 - Comma 207.

207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo **si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge**, gli interessi e gli eventuali accessori.

### Art. 1 - Comma 208.

208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

### Art. 1 - Comma 209.

209. **In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima**, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

### Art. 1 - Comma 210.

210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

### Art. 1 - Comma 211.

211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### Art. 1 - Comma 212.

212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

\*\*\*

In **alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205** [Definizioni liti pendenti], è prevista la possibilità di **conciliazione agevolata** delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti all'1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado** aventi ad oggetto atti impositivi.

La definizione in esame è **esclusa** con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

In particolare è consentito:

- definire i predetti atti tramite un **accordo conciliativo** ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92, **entro il 30.6.2023**,
- con il pagamento delle **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le **previsioni del citato art. 48** in materia di conciliazione "fuori udienza".

## VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Le somme dovute (unica soluzione / prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate **entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo**.

Non è consentita la possibilità di **compensazione** di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

È consentito rateizzare quanto dovuto in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura** del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546/92 il versamento delle somme dovute ovvero, **in caso di rateizzazione**, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del Dlgs 218/1997, con un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sull'importo delle rate successive alla prima **sono dovuti gli interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

E' **esclusa la compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

209 In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva,

- rimane salva la conciliazione
- il contribuente decade dal beneficio di riduzione delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e
- il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

## La rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione - commi da 213 a 218 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 213 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

### Art. 1 - Comma 214.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, **le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto** dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

### Art. 1 - Comma 215.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

### Art. 1 - Comma 216.

216. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

### Art. 1 - Comma 217.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

### Art. 1 - Comma 218.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

In **alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205** [Definizioni liti pendenti], è prevista la possibilità di **rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale / incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva** con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione** aventi ad oggetti atti impositivi.

Al pari di quanto avviene con la conciliazione nei gradi di merito, è data la possibilità di abbattere, in via transattiva, la pretesa impositiva (cui applicare poi sanzioni ridotte a 1/18 e interessi). Va da sé che, ove non vi fossero margini di abbattimenti sulle imposte pretese, la rinuncia non avrebbe interesse in quanto sempre meno conveniente della definizione della lite (che prevede il pagamento di tutte le imposte, ma, rispetto alla conciliazione, senza sanzioni e interessi).

In particolare, al fine del **perfezionamento** della definizione transattiva è richiesto:

- la **sottoscrizione dell'accordo**;
- il **pagamento delle somme dovute** (imposte, **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo**, interessi ed eventuali accessori) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Non è consentita la possibilità di **compensazione** di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla **restituzione** delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

La rinuncia agevolata è **esclusa** con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione;

le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

Alla definizione in esame sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni **di cui all'art. 390, C.p.c.** in materia di rinuncia al ricorso principale o incidentale.

## La regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori - commi da 219 e 221 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 219 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'**omesso o carente versamento**:

- a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di **accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione** ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
- b) degli importi, anche rateali, relativi alle **conciliazioni** di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

### Art. 1 - Comma 220.

220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con **l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

È prevista, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite **versamento**, dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi.

<b>Istituto definitivo</b>	<b>Somme omesse / insufficienti oggetto di regolarizzazione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Accertamento con adesione</b></li><li>➤ <b>Acquiescenza</b> degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione</li><li>➤ <b>Reclamo / mediazione</b> ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92</li></ul>	<b>Rate successive</b> alla prima <b>scadute</b> all'1.1.2023 per le quali <u>non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Conciliazioni</b> ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92</li></ul>	<b>Importi, anche rateali, <b>scaduti</b> all'1.1.2023 per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione</b>

Al fine del **perfezionamento** della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento

- di quanto dovuto in **unica soluzione** entro il 31.3.2023 ovvero
- in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023). Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Le somme dovute non possono essere **compensate** con eventuali crediti a disposizione.

## Lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 - commi da 222 a 230 della Legge 197/2022

### **Art. 1 - Comma 222 Legge 197/2022**

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

### **Art. 1 - Comma 223.**

223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

### **Art. 1 - Comma 224.**

224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

### **Art. 1 - Comma 225.**

225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

### **Art. 1 - Comma 226.**

226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

**Art. 1 - Comma 227.**

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

**Art. 1 - Comma 228.**

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

**Art. 1 - Comma 229.**

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

**Art. 1 - Comma 230.**

230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

## **STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI**

È previsto l'**annullamento automatico**, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:

- di **importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai **singoli carichi** affidati all'Agente della riscossione, da parte delle **Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015**, ancorché ricompresi nella c.d. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

Dall'1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è **sospesa**.

La cancellazione automatica è **esclusa** con riferimento:

- ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018, ossia:
  - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché all'IVA riscossa all'importazione.

Restano ferme le disposizioni

ex **art. 4, DL n. 119/2018** (stralcio dei **debiti fino a € 1.000** risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010) e 4,

ex **art. 4 commi da 4 a 9, DL n. 41/2021** (stralcio dei **debiti fino a € 5.000** risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000).

## **STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI**

E' previsto lo **stralcio automatico, limitatamente** alle somme dovute all'1.1.2023 a titolo di **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo / di **mora e sanzioni**, dei debiti:

- di **importo residuo all'1.1.2023 fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  - risultanti dai **singoli carichi** affidati all'Agente della riscossione, da parte degli **Enti diversi** dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, **nel periodo 2000 - 2015**.
- Restano **integralmente dovuti il capitale e le somme maturate** all'1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
- Con riferimento alle **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, **diverse da quelle riferite a violazioni tributarie** o violazioni degli obblighi relativi ai **contributi / premi previdenziali**, l'annullamento è applicabile **limitatamente agli interessi**. L'annullamento non opera con riferimento alle **sanzioni** e alle somme maturate a titolo di **rimborso spese** per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
- Dall'1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.
- L'Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può disporre la non applicazione delle previsioni in esame.

## La definizione agevolata ruoli (rottamazione-quater) - commi da 231 a 251 della Legge 197/2022

### Art. 1 - Comma 231 Legge 197/2022

*In vigore dal 1 gennaio 2023*

231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227 [stralcio carichi fino a 1.000 euro], i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 **possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate** all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

### Art. 1 - Comma 232.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il **31 luglio 2023**, ovvero nel **numero massimo di diciotto rate, la** prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

### Art. 1 - Comma 233.

233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli **interessi al tasso del 2** per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

### Art. 1 - Comma 234.

234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, **i dati necessari a individuare i carichi definibili**.

### Art. 1 - Comma 235.

235. Il **debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di** procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il **30 aprile 2023**, apposita **dichiarazione**, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

### Art. 1 - Comma 236.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a **rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

### Art. 1 - Comma 237.

237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può **integrare**, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

### Art. 1 - Comma 238.

238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale** compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.

### Art. 1 - Comma 239.

239. Le **somme relative ai debiti definibili**, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### Art. 1 - Comma 240.

240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;**

b) **sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;**

- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

**Art. 1 - Comma 241.**

241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione **comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

**Art. 1 - Comma 242.**

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione **può essere effettuato**:

- a) mediante **domiciliazione sul conto corrente eventualmente** indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- b) mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- c) presso gli sportelli **dell'agente della riscossione**.

**Art. 1 - Comma 243.**

243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:

- a) alla data del 31 luglio 2023 **le dilazioni sospese** ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione **determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

**Art. 1 - Comma 244.**

244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, **superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, **la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere** i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo** di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

**Art. 1 - Comma 245.**

245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei **procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori** ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

**Art. 1 - Comma 246.**

246. Sono **esclusi dalla definizione di cui** al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

**Art. 1 - Comma 247.**

247. Per le **sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

**Art. 1 - Comma 248.**

248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di **procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

**Art. 1 - Comma 249.**

249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della **riscossione dal 2000 al 2017** oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

- a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**Art. 1 - Comma 250.**

250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

**Art. 1 - Comma 251.**

251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

É prevista l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022**.

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio,**

effettuando il **pagamento integrale o rateale**, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

## **NB**

### **Azzerati aggio e interessi**

Nella **rottamazione-ter**, erano comunque dovuti, oltre alla sorte capitale, gli **interessi** affidati all'agente della riscossione (in genere, interessi per ritardata iscrizione a ruolo) e l'**aggio**.

**La disciplina attuale**, invece, sono azzerati tutti gli interessi e l'aggio. Occorre dunque pagare solo •la sorte capitale, •le spese di notifica delle cartelle ed eventuali •spese per procedure esecutive. Si ricorda che, a regime, l'aggio è cancellato solo dagli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2022.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati **esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale** compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi

- a seguito di istanza presentata dai debitori per la **composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012**, nonché
- per **ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore** ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre **possono essere estinti**, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("**rottamazione**" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("**rottamazione-bis**" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("**saldo e stralcio**" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" e "**saldo e stralcio**" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

NB

### **Il rientro nella rottamazione**

Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 249, della legge 197/2022, possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata i carichi indicati in tutte le precedenti rottamazioni, «anche» in caso di intervenuta inefficacia della stessa.

Stante l'ampiezza di tale formulazione legislativa, sembra dunque pienamente ammissibile che un debitore che abbia ancora in corso la rottamazione-ter **abbandoni tale procedura per inserire il debito residuo nell'istanza da presentare** entro la fine del prossimo mese di aprile. In particolare, le ultime rate della rottamazione ter scadono quest'anno, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre. Tali soggetti potranno pertanto non pagare nulla il prossimo febbraio e quindi trasmettere una nuova istanza nei termini di legge, • fruendo così dei vantaggi offerti dalla rottamazione-quater e • beneficiando inoltre di una ulteriore dilazione.

## DEFINIZIONI DI TUTTE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita,

**limitatamente agli interessi** e alle somme maturate a titolo di **aggio**, anche con riferimento alle **sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie** o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali.

### NB

#### **Sanabili tutte le sanzioni**

L'**edizione progressa** non prevedeva la definizione delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e previdenziali.

Si pensi, ad esempio, alla sanzione per ritardato deposito del bilancio d'esercizio comminata dalla Camera di commercio o la sanzione per violazione dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 7-bis del Dlgs 267/2000.

Per le sole multe stradali, era disposto l'annullamento degli interessi e delle maggiorazioni di legge.

La **disciplina attuale** consente di definire la totalità delle sanzioni amministrative applicando a esse il trattamento già stabilito per le multe stradali.

Si dispone, pertanto, che per le sanzioni diverse dalle sanzioni tributarie e previdenziali, comprese le multe stradali, **sono annullati gli interessi e le maggiorazioni**, mentre resta dovuta la sorte capitale e le spese sostenute dall'agente della Riscossione, anche per la notifica della cartella.

- L'Agente della riscossione fornisce al debitore, nell'area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili.
- La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

## SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.

## MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare:

- **entro il 30.4.2023** (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
- utilizzando l'apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro,

- il **numero di rate scelto** e
- la **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi. L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
- Per beneficiare degli effetti della definizione, la **dichiarazione va presentata anche dai soggetti che**, a seguito di pagamenti parziali, **hanno già corrisposto integralmente le somme dovute** relativamente ai carichi in esame.

## PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

**Entro il 30.6.2023** l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2023**;
- in un **massimo di 18 rate** di pari importo (trimestrali – 5 anni). In tal caso:
  - **la prima e seconda rata**, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il **31.7.2023** e **30.11.2023**.  
Le **restanti rate**, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.  
Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
  - non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

## DECADENZA DELLA DEFINIZIONE

244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, **superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

### NB

#### **Dilazione per i decaduti**

Il regime della decadenza dalla definizione **è rimasto sostanzialmente inalterato**. Ne consegue che è sufficiente non versare anche una sola rata, con la tolleranza di cinque giorni di ritardo, per perdere tutti i benefici di legge, inclusa la cancellazione dell'aggio. Tuttavia, mentre in caso di caducazione della rottamazione-ter era fatto divieto di dilazionare il debito residuo, nella rottamazione-quater tale divieto non è stato riproposto. Ne deriva che i soggetti che decadono dalla sanatoria non perdono il diritto a chiedere una nuova dilazione, nel rispetto dei limiti stabiliti a regime dall' articolo 19, Dpr 602/1973.

Il piano dei pagamenti ha la medesima durata e struttura della precedente rottamazione, con le prime due rate, pari al 10% ciascuna, in scadenza a luglio e novembre 2023, e le altre 16 rate di pari importo, in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni dal 2024 al 2027.

## EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l'Agente della riscossione **non può •avviare nuove azioni esecutive, •iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, •proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate**, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato**, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

## CONFRONTO PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

### Sanabili tutte le sanzioni

L'**edizione progressa** non prevedeva la definizione delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e previdenziali.

Si pensi, ad esempio, alla sanzione per ritardato deposito del bilancio d'esercizio comminata dalla Camera di commercio o la sanzione per violazione dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 7-bis del Dlgs 267/2000.

Per le sole multe stradali, era disposto l'annullamento degli interessi e delle maggiorazioni di legge.

La **disciplina attuale** consente di definire la totalità delle sanzioni amministrative applicando a esse il trattamento già stabilito per le multe stradali.

Si dispone, pertanto, che per le sanzioni diverse dalle sanzioni tributarie e previdenziali, comprese le multe stradali, **sono annullati gli interessi e le maggiorazioni**, mentre resta dovuta la sorte capitale e le spese sostenute dall'agente della Riscossione, anche per la notifica della cartella.

### Azzerati aggio e interessi

Nella **rottamazione-ter**, erano comunque dovuti, oltre alla sorte capitale, gli interessi affidati all'agente della riscossione (in genere, interessi per ritardata iscrizione a ruolo) e l'aggio.

La **disciplina attuale**, invece, sono azzerati tutti gli interessi e l'aggio. Occorre dunque pagare solo •la sorte capitale, •le spese di notifica delle cartelle ed eventuali •spese per procedure esecutive. Si ricorda che, a regime, l'aggio è cancellato solo dagli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2022.

### Dilazione per i decaduti

Il regime della decadenza dalla definizione è **rimasto sostanzialmente inalterato**. Ne consegue che è sufficiente non versare anche una sola rata, con la tolleranza di cinque giorni di ritardo, per perdere tutti i benefici di legge, inclusa la cancellazione dell'aggio.

Tuttavia, mentre in caso di caducazione della rottamazione-ter era fatto divieto di dilazionare il debito residuo, nella rottamazione-quater tale divieto non è stato riproposto. Ne deriva che i soggetti che decadono dalla sanatoria non perdono il diritto a chiedere una nuova dilazione, nel rispetto dei limiti stabiliti a regime dall' articolo 19, Dpr 602/1973.

Il piano dei pagamenti ha la medesima durata e struttura della precedente rottamazione, con le prime due rate, pari al 10% ciascuna, in scadenza a luglio e novembre 2023, e le altre 16 rate di pari importo, in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni dal 2024 al 2027.

### Il rientro nella rottamazione

Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 249, della legge 197/2022, possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata i carichi indicati in tutte le precedenti rottamazioni, «anche» in caso di intervenuta inefficacia della stessa.

Stante l'ampiezza di tale formulazione legislativa, sembra dunque pienamente ammissibile che un debitore che abbia ancora in corso la rottamazione-ter **abbandoni tale procedura per inserire il debito residuo nell'istanza da presentare** entro la fine del prossimo mese di aprile.

In particolare, le ultime rate della rottamazione ter scadono quest'anno, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre. Tali soggetti potranno pertanto non pagare nulla il prossimo febbraio e quindi trasmettere una nuova istanza nei termini di legge, • fruendo così dei vantaggi offerti dalla rottamazione-quater e • beneficiando inoltre di una ulteriore dilazione.